

Istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da conversione fotovoltaica da collocare all'interno di una cava cessata

T.A.R. Marche, Sez. I 10 marzo 2025, n. 156 - Anastasi, pres.; Belfiori, est. - Nb 9 S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Marche (avv. Api) ed a.

Ambiente - Istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da conversione fotovoltaica da collocare all'interno di una cava cessata.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo del giudizio notificato il 20 giugno 2024 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato la nota della Regione Marche, meglio descritta in epigrafe, con cui è stata "archiviata" l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico della potenza di 9.200 kW, nei Comuni di Tavullia, Pesaro e Montelabbate (PU), già oggetto di positiva procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, rilasciata a seguito di conferenza di servizi dal Comune di Tavullia con determinazione n. 675 del 28.12.2023.

L'impianto di produzione di energia da conversione fotovoltaica autorizzato prevede la propria ubicazione all'interno di una cava cessata, area considerata "idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021.

La nota emessa dalla Regione Marche espone la seguente motivazione, "*Considerato che: - le opere elettriche in progetto si configurano come opere e infrastrutture connesse all'impianto fotovoltaico sito in Via Di Stroppato nel Comune di Tavullia, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e delle relative "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - DM Sviluppo Economico del 10/09/2010; - nell'istanza presentata il proponente dichiara di non avere la disponibilità delle aree interessate dalle opere elettriche in progetto, chiedendo a tal fine la relativa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con riferimento alle aree di tracciato ricadenti sulla strada vicinale di Monteluro e sulla strada vicinale Stroppato; visto quanto disposto dal punto 11.4 delle citate Linee guida ministeriali che recita "Il ricorso alla DIA (ora PAS) e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003, in tema di autorizzazione unica"; essendo pertanto inapplicabile, in questo caso, la Procedura Abilitativa Semplificata in mancanza dei requisiti previsti dalla succitata norma; si ritiene che l'impianto fotovoltaico in oggetto e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed al suo esercizio debbano essere sottoposte alla disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (Autorizzazione Unica). Visto quanto sopra esposto, con la presente si comunica l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione in oggetto che, pertanto, verrà archiviata in quanto la stessa dovrà confluire nel procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da avviare presso l'ufficio competente della Provincia di Pesaro e Urbino per l'impianto fotovoltaico in questione e le relative opere connesse".*

Avverso l'atto regionale sono mosse le seguenti censure.

Primo motivo. Illegittimità per incompetenza e violazione del principio del *contrarius actus*.

Secondo motivo. Illegittimità per violazione del divieto di aggravio procedimentale e per l'omessa ponderazione dell'interesse pubblico sotteso al Progetto.

Terzo motivo. Illegittimità per violazione delle garanzie procedurali.

Quarto motivo. Errata individuazione e violazione della base normativa di riferimento.

La Regione Marche si è costituita per resistere il 10 luglio 2024, difendendosi con documenti e memorie.

L'istanza cautelare che corredeva il ricorso è stata accolta ai fini del riesame, con ordinanza di questa Sezione n. 128/2024. In sede di riedizione del potere, l'Ente regionale ha emanato l'atto del 4 ottobre 2024, preceduto da preavviso di rigetto, con cui è stato confermato il precedente diniego verso l'istanza della ricorrente e stabilite di nuovo l'improcedibilità e l'archiviazione dell'istanza di parte ricorrente.

Si legge nella motivazione dell'atto esito del riesame che "*la PAS deve riguardare sia l'impianto sia le opere e le infrastrutture connesse, comprese quindi quelle necessarie per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione nazionale*", si rileva che la *Determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi prot. 675 del 28/12/2023, nonché il Verbale di Conferenza dei Servizi del 21/12/2023 hanno espressamente autorizzato la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione e delle correlate opere di utenza, demandando ad una fase successiva l'acquisizione dell'autorizzazione regionale per le opere di connessione (opere di rete); (...)* si rileva che alla conferenza



dei servizi indetta dal Comune di Tavullia non è stato invitato lo scrivente Settore, l'unico ente competente ad esprimersi in merito alle opere elettriche di connessione ai sensi della LR n. 19/1988 e, pertanto, qualsiasi decisione presa in tale sede per tali opere non è da ritenersi valida (...) si rileva che il parere n. 0208985 del 20/12/2023 del MASE è riferito al procedimento semplificato previsto all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 199/2021 ovvero all'attività di edilizia libera e, pertanto, non è pertinente al caso in esame per il quale la procedura di riferimento è la PAS. Lo stesso punto 11.3 delle linee guida ministeriali per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010 prevede la possibilità di separare, a livello autorizzativo, l'impianto dalle opere per la connessione alla rete elettrica solamente nel caso di impianti soggetti a comunicazione (e non PAS) (...) si comunica l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione in oggetto che, pertanto, verrà archiviata in quanto la stessa dovrà confluire nel procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da avviare presso l'ufficio competente della Provincia di Pesaro e Urbino per l'impianto fotovoltaico in questione e le relative opere connesse".

Il 12 novembre 2024 contro la determinazione regionale la ricorrente ha notificato motivi aggiunti, depositati il 15 novembre 2024.

Nei motivi aggiunti sono proposte le seguenti censure.

Primo motivo aggiunto.

Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza del TAR Marche.

In sintesi la ricorrente afferma che l'Amministrazione avrebbe dovuto riattivare il procedimento, verificando se vi fossero i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione dal punto di vista sostanziale; di contro, la Regione non avrebbe potuto riproporre quei medesimi argomenti contenuti nel primo diniego.

Inoltre, afferma che nel provvedimento di rigetto l'Amministrazione non avrebbe speso argomenti rispetto all'interesse pubblico sotteso all'iniziativa, limitandosi a prescrivere nuovamente un aggravio procedimentale per un intervento già autorizzato dal Comune competente.

Secondo motivo aggiunto.

Illegittimità per incompetenza e violazione del principio del *contrarius actus*.

La Regione Marche, si dice, ha messo in dubbio la legittimità degli esiti della Conferenza dei Servizi e della PAS rilasciata all'esito del procedimento portato avanti e concluso dal Comune competente.

La Regione, affermando la necessità di conseguire una autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, si sarebbe illegittimamente ingerita nell'esercizio di poteri spettanti ad altri enti, operando una sostanziale disapplicazione dei titoli conseguiti e dei provvedimenti adottati sulla base di un procedimento in conferenza dei servizi.

Nell'ambito dell'iter di tale conferenza, si dice, è stata convocata anche la Provincia di Pesaro e Urbino (autorità competente in materia di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 10/1999) che ha espresso parere favorevole confermando la piena legittimità del procedimento seguito. All'esito della conferenza (come emerge dal verbale dell'ultima riunione), tutte le amministrazioni hanno assentito il progetto, con la fondamentale prescrizione che la Società avrebbe poi presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione delle opere di connessione alla rete.

Si dice che non spetta alla Regione Marche mettere in dubbio la PAS rilasciata dal Comune di Tavullia né tantomeno sostituirsi indebitamente alle valutazioni già operate dalla Provincia.

L'atto di rigetto sarebbe viziato da incompetenza in quanto la Regione ha effettuato un sindacato sul procedimento autorizzativo seguito che fuoriesce dal proprio ambito di competenza.

A nulla rileverebbe che l'amministrazione regionale non sia stata invitata alla conferenza, dal momento che la stessa avrebbe potuto impugnare la PAS rilasciata dal Comune a valle della pubblicazione sul bollettino regionale.

Non sussisterebbe in concreto alcun vulnus procedimentale ai fini della LR n. 19/1988 dal momento che per definizione il titolo autorizzativo per le opere elettriche può essere rilasciato anche a prescindere dalla realizzazione di un impianto di produzione.

Terzo motivo aggiunto.

Vi sarebbe stato un illegittimo aggravio procedimentale e sarebbe stata omessa la ponderazione dell'interesse pubblico sotteso al progetto.

L'atto gravato sarebbe illegittimo in quanto, generando un aggravio procedimentale (imponendo di ri-autorizzare, con diversa procedura, impianto, opere di utenza e opere di rete), frustra l'effetto utile della normativa euro-unitaria, informata al principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili. Tanto più che il progetto è localizzato in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021 (attuativo della direttiva UE 2018/2001).

Per gli impianti localizzati in area idonea, la normativa di riferimento, si dice, prevede che: (i) gli stessi siano assentibili con PAS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 28/2011 fino a una potenza di 12 MW; (ii) gli stessi siano esenti da procedure ambientali ai sensi dell'art. 47 del D.L. 13/2023.

Quarto motivo aggiunto.

Errata individuazione e violazione della base normativa di riferimento.

La Regione, nel mettere in dubbio la legittimità della PAS conseguita dalla Società ha richiamato il par. 11.4 del d.m. 10.9.2010 secondo cui "Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree

o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003, in tema di autorizzazione unica". Di conseguenza, non avendo la società ricorrente la disponibilità delle aree su cui insisteranno le opere di rete risulterebbe *"inapplicabile, in questo caso, la Procedura Abilitativa Semplificata in mancanza dei requisiti previsti dalla succitata norma"*.

La Regione ha, inoltre, nuovamente affermato che non sarebbe possibile separare l'iter per l'impianto e per le opere di connessione, sottolineando che l'interpello ministeriale del 20 dicembre 2023 sarebbe riferito solo al caso di attività edilizia libera e non sarebbe quindi pertinente al caso in esame per il quale la procedura di riferimento è la PAS.

Tale interpretazione si dice, sarebbe, illegittima in quanto ha trascurato la circostanza che la separazione degli iter tra impianto e opere elettriche è espressamente prevista dal D.M. 10.9.2010 laddove all'art. 11.3. stabilisce che *"Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente"*.

Si evidenzia che il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato il decreto ministeriale 20 ottobre 2022 con il quale ha approvato le Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.

Il DM 2022 e le Linee Guida, si afferma, rappresentano la base normativa che la Regione avrebbe dovuto applicare al caso di specie. Nel rispetto delle Linee Guida, si afferma, la Società ha chiesto alla Regione il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione delle opere necessarie a collegare l'impianto di cui alla PAS alla rete elettrica nazionale, chiedendo la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'installazione dell'elettrodotto lungo le strade vicinali.

Il ricorso per motivi aggiunti era assistito da istanza cautelare, accolta con ordinanza di questa Sezione n. 241/2024.

Dopo il deposito di documenti, lo scambio di memorie e la discussione orale, ricorso e motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025.

Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi aggiunti sono fondati, per le seguenti ragioni.

Relativamente al ricorso introduttivo, deve osservarsi che la nota della Regione Marche trasmessa a mezzo pec in data 22 maggio 2024, non rappresenta più l'atto lesivo dell'interesse della ricorrente, essendo stata sostituita, a seguito del disposto riesame, dalla nota del 4 ottobre 2024, che, quanto a motivazione, rimanda anche alla nota di preavviso di rigetto inviata ex art. 10 bis L. 241/1990 (cfr. doc. n. 5 deposito della Regione del 14 dicembre 2024).

Il ricorso introduttivo del giudizio va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti.

Il primo, motivo è infondato, poiché l'ordinanza cautelare aveva sospeso l'atto gravato ai fini del riesame, senza limitare in alcun modo la riedizione del potere dell'Amministrazione.

Il secondo e terzo motivo (che possono essere trattati congiuntamente per le affinità che presentano) sono, invece, fondati. La ricorrente coglie nel segno allorché evidenzia che la P.A.S. di cui alla determina del Comune di Tavullia n. 675/23 è titolo incontestato, né oggetto di autotutela (per il vero nemmeno sollecitata dalla Regione), pertanto valido, efficace e legittimante la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in relazione e funzione del quale è proposta istanza di autorizzazione agli uffici regionali per la posa del cavo d'ottica e delle opere di connessione alla rete nazionale.

Circa la natura della p.a.s., che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non poteva essere impugnata, è stato affermato in giurisprudenza che *"la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della d.i.a., ora s.c.i.a., e conseguentemente va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato (Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2018, n. 5715).*

Pertanto, il suddetto meccanismo abilitativo non segue lo schema del silenzio assenso (art. 20, legge n. 241 del 1990), ispirato ad un principio di semplificazione amministrativa, ma quello proprio della s.c.i.a. (art. 19, legge n. 241 del 1990), che risponde ad una ratio di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrativo a controllo preventivo (Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130)", (Consiglio di Stato sez. IV, 24 febbraio 2025 n. 1566; in termini Cons. St. sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130).

Pertanto trascorso il termine decadenziale di trenta giorni, l'amministrazione può intervenire solo mediante i poteri di autotutela c.d. atipica di cui all'art. 19, legge n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, IV, 11 marzo 2022, n. 1737).

L'atto regionale gravato nella misura in cui contesta l'iter seguito dalle altre amministrazioni coinvolte nella procedura di P.A.S. relativa all'impianto fotovoltaico, per non essere stato seguito il procedimento ex art. 12 D.lgs. 387/2003 (autorizzazione unica) di competenza della Provincia, è dunque viziato da eccesso di potere, dato che la Regione non può disconoscere un'attività che è comunque già stata assentita dall'ente competente. L'autotutela atipica (che sarebbe stata, al più, sollecitabile dalla Regione) sarebbe stata esercitabile, comunque, dalla sola amministrazione comunale di Tavullia, avendo la stessa adottato la determinazione n. 675 del 28 dicembre 2023, previa convocazione della conferenza dei servizi. Nella specie, inoltre, la Provincia di Pesaro e Urbino ha preso parte alla conferenza dei servizi che ha portato alla determinazione comunale n. 675, cosicché se l'Ente provinciale (che è quello che secondo la Regione sarebbe competente per il rilascio dell'autorizzazione unica) avesse ritenuto non corretto l'iter seguito, avrebbe ragionevolmente sollevato la questione in seno alla conferenza stessa. Non avendolo fatto, all'evidenza, deve ritenersi che la Provincia abbia considerato corretto il procedimento di P.A.S., mentre la Regione non ha il potere di porre nel nulla tale decisione.

(implicita), né di imporre all'Ente provinciale l'avvio di un procedimento ulteriore, che andrebbe irrimediabilmente o a sovrapporsi o a porsi in contrasto con quanto già la ricorrente è stata abilitata a realizzare.

Né la Regione ha motivato sui riflessi che il ricorso alla procedura semplificata, anziché all'autorizzazione unica ex art. 12 commi 3 e 4 D.Lgs. 387/2003, avrebbe sulle proprie prerogative riconosciute dalla citata legge regionale del 1988, che è dichiaratamente relativa a *“opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta”* (art. 1 L.R. 19/1988). *“Comunque prodotta”*, quindi, anche se trattasi di impianti produttivi di energia da conversione fotovoltaica e indipendentemente da come questi siano stati autorizzati.

L'atto gravato con i motivi aggiunti è stato emesso a seguito di riesame disposto in via giurisdizionale, ma nonostante il riesame, non emergono le ragioni per le quali non è possibile per gli uffici regionali avviare il procedimento previsto dagli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 19/1988, nonché dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 e dalla D.G.R. 970/2023 (*“Recepimento delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”*).

Come riporta il verbale della conferenza del 21 dicembre 2023 (doc. 9 all.to al ricorso) *“la Ditta in sede di Conferenza di Servizi ha ribadito l'effettiva potenza del nuovo impianto pari a 8.999,70 kWp e ha dichiarato che le opere di connessione non fanno parte della presente procedura di Variante di PAS”*.

Tali opere ben possono essere oggetto di separata autorizzazione, qualora non rientrino (come nel caso di specie) in aree idonee (ai sensi dell'art. 20, comma 8°, del D.Lgs. n. 199/2021, *“sono considerate aree idonee... c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”*), come chiarito nel condivisibile parere del Ministero dell'Ambiente 20 dicembre 2023 (cfr. doc. 6 deposito 14 dicembre 2024): *“Va quindi precisato che anche nel caso in cui le opere connesse e le infrastrutture necessarie non siano ubicate “nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento” ove è diversamente sito l'impianto, l'installazione di quest'ultimo va considerata come attività di manutenzione ordinaria rientrante nel regime di edilizia libera. Sarebbe peraltro contrario a qualsiasi logica di promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, per il suo effetto “paralizzante”, la considerazione secondo cui l'ubicazione delle opere connesse in zone diverse da quelle tratteggiate dalla norma impedirebbe al proponente di beneficiare dell'iter semplificato per l'installazione dell'impianto fotovoltaico avente le specifiche caratteristiche richieste. Resta tuttavia ferma la necessità di avviare un separato iter autorizzativo per le opere di connessione, qualora non rientranti nelle zone/aree a destinazione industriale/commerciale, o discarica/lotto di discarica.”*

Anche il quarto motivo aggiunto è, inoltre, fondato. Con riferimento alla normativa *ratione temporis* applicabile nel caso di specie (data dell'atto di riesame, 4 ottobre 2024), in tema di siti idonei, è stato affermato con statuizioni, anche qui applicabili, che *“Sull'applicazione della disciplina della p.a.s. contenuta nel D.Lgs. n. 28/2011 ha influito la novella normativa al D.Lgs. n. 199/2021, apportata dall'art. 47, comma 1°, lett. b), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)”*, convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41. È stato infatti così introdotto l'art. 22-bis che, nel disciplinare le procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici, prevede in particolare che *“l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste (...) Si tratta di una previsione statale di principio dettata in materie di legislazione concorrente -quali sono il governo del territorio e la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia-, previsione che alla ricorrenza di particolari condizioni esclude che l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in date aree possa essere subordinata alla necessità dell'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, qualificando espressamente tali interventi come attività di manutenzione ordinaria.”* (T.A.R. Veneto, sez. IV, 18 luglio 2024, n. 1922; cfr. anche T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 novembre 2024, n. 790 sul rilievo nella specie del principio *tempus regit actum* per l'applicazione della sopravvenuta disciplina).

Sotto questo profilo non è dirimente l'affermazione contenuta nell'atto regionale impugnato, secondo cui *“il parere n. 0208985 del 20/12/2023 del MASE è riferito al procedimento semplificato previsto all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 199/2021 ovvero all'attività di edilizia libera e, pertanto, non è pertinente al caso in esame per il quale la procedura di riferimento è la PAS”*.

Infatti, rientrando l'impianto qui in rilievo, per la sua ubicazione, per espressa scelta legislativa sopravvenuta (i.e. D.L. 13/2023, art. 47), tra le opere di manutenzione ordinaria, esso rientra nell'ambito dell'attività di edilizia libera (art. 6 c. 1 lett. a) D.P.R. 380/2001).

Dunque il citato, condivisibile, parere ministeriale riguarda anche il caso di specie.

In definitiva, nulla osta ad un doppio binario amministrativo nel caso all'esame, da un lato una via

semplificata/liberalizzata per l'impianto in sito idoneo e dall'altro l'ordinaria procedura autorizzativa regionale per le opere di connessione ad esso esterne.

In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse mentre i motivi aggiunti vanno accolti; per l'effetto va annullato l'atto impugnato e va ordinato alla Regione Marche di avviare il procedimento relativo all'istanza presentata dalla ricorrente l'11 marzo 2024 e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Spese al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, accoglie i motivi aggiunti e per l'effetto:

- annulla l'atto impugnato;
- ordina gli incombenti in motivazione.

Condanna la p.a resistente al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori e rimborso del c.u. se e in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)

